SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Mercoledì, 16 dicembre 2009   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2009, n. **181**.

Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, recante: «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: «Codice delle assicurazioni private»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante: «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007, recante: «Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2007;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'articolo 34;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ed in particolare l'articolo 2, commi 105 e 106;

Considerato che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, in materia di riconoscimento delle invalidità, necessitano di integrazioni anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004;

Ritenuto pertanto di dover disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione normativa per gli atti consultivi nell'adunanza del 27 agosto 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) per danno biologico, si intende la lesione di carattere permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) per danno morale, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato;

c) per aggravamento fisico, si intende lo stato della menomazione dell'integrità psico-fisica complessiva derivante dall'evoluzione peggiorativa della patologia da cui è conseguita l'invalidità già riconosciuta ed indennizzata, nonché da ogni altra patologia per la quale risulti accertata una correlazione eziopatogenetica per interdipendenza o la cui insorgenza risulti determinata da cure praticate per la patologia già riconosciuta.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. La valutazione della percentuale d'invalidità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, gli accertamenti sanitari, sono effettuati dalla competente commissione medica ospedaliera della sanità militare o dalle apposite commissioni sanitarie di nomina consolare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

3. Ai fini dell'espletamento degli accertamenti sanitari, nonché delle modalità di svolgimento dei lavori delle commissioni di cui al comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 2004, n. 44, adottato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni.

Art. 3.

Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente

1. Per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%.

Art. 4.

Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno morale

1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità:

a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;

b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;

c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;

d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+(IP–DB).

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la percentuale del danno biologico è determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni; la percentuale del danno biologico, così determinata, può essere aumentata da parte dei competenti organismi sanitari ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005.

2. Dopo l'adozione delle tabelle di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, si procede, previa domanda degli interessati, ovvero dell'amministrazione competente, ad una nuova determinazione della invalidità, qualora la percentuale di danno biologico, applicando i nuovi criteri tabellari, sia più favorevole.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4.

2. Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti. In ogni caso, la percentuale d'invalidità non può essere rideterminata in misura inferiore a quella per la quale si è già provveduto all'attribuzione dei benefici richiesti, ovvero a quella stabilita in sede giudiziale. Le domande, presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, cui non sia seguito l'accertamento medico-legale da parte delle commissioni di cui all'articolo 2, comma 2, per sopravvenuto decesso del danneggiato, sono da considerare utilmente prodotte per la determinazione della nuova percentuale di invalidità, comprensiva del danno biologico e morale.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2009

Ministeri istituzionali, registro n. 10, Difesa, foglio n. 245

ALLEGATO 1

Tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 3

TABELLA	CATEGORIA	PERCENTUALE INVALIDITA'
A	PRIMA	100% - 91%
A	SECONDA	90% - 81%
A	TERZA	80% - 71%
A	QUARTA	70% - 61%
A	QUINTA	60% - 51%
A	SESTA	50% - 41%
A	SETTIMA	40% - 31%
A	OTTAVA	30% - 21%
B	——	20% - 11%

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi forza di legge e i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, recante «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1979, n. 28.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 212:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. –1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1990, n. 250.

— La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1998, n. 277.

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, n. 510 «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 2000, n. 4.

— La legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2004, n. 187.

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, «Codice delle assicurazioni private», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2005, n. 239.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 2006, n. 183.

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, recante «Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 2007, n. 178.

— Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 2007, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2007, n. 279:

«Art. 34 *(Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo)*. — 1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata,

di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

2-*bis*. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2-*ter*. L'onorificenza di cui al comma 2-*bis* è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

2-*quater*. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

2-*quinquies*. L'onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

2-*sexies*. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

2-*septies*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:

a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-*bis*;

b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;

b) all'art. 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;

c) all'art. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione».

3-*bis*. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

3-*ter*. L'onere derivante dai commi 3 e 3-*bis* è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3-*quater*. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 105 e 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300:

«105. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.

106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, comma 2, le parole: "calcolata in base all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'ultima retribuzione";

b) all'art. 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni";

c) all'art. 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203";

d) all'art. 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento";

e) all'art. 16, comma 1, dopo le parole: "dall'attuazione della presente legge" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, secondo periodo."».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2004, n. 187:

«Art. 6. — 1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, n. 510 «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 2000, n. 4:

«Art. 5 *(Valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare)*. — 1. Per l'attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento lesivo, è richiesta la valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare, la quale svolge le proprie indagini secondo le modalità previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidità, accerta il grado dell'eventuale invalidità riscontrata, stabilisce la percentuale dell'invalidità e dell'eventuale aggravamento, ed accerta comunque se l'invalidità riportata comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto d'impiego.

2. La commissione medica ospedaliera di cui al comma 1 è integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale.
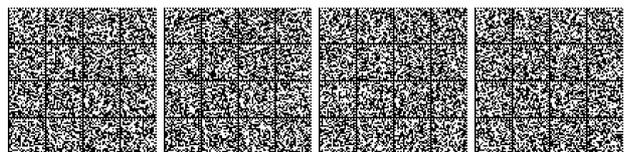
3. I sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal direttore centrale di sanità del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su richiesta della competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente alla comunicazione della data in cui si procederà alla visita dell'interessato o, comunque, alla valutazione da parte della commissione stessa.

4. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i competenti organi amministrativi possono rivolgersi ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacità tecnica, quali le strutture del Servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro venti giorni dalla richiesta.

5. La valutazione della commissione medica ospedaliera non è richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalità risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non è, altresì, richiesta qualora il prefetto, relativamente alle istanze concernenti le vittime civili ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura terroristica o di criminalità organizzata dell'evento criminoso.

6. Il giudizio della commissione medica ospedaliera, nella composizione integrata, è definitivo.

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per gli stranieri e gli apolidi. Se i soggetti interessati non sono residenti in Italia, il giudizio sanitario è espresso da apposite commissioni formate da tre medici scelti dall'autorità consolare, che svolgono le proprie indagini secondo le stesse modalità previste per le commissioni mediche ospedaliere. La domanda e i documenti, ivi compreso il giudizio sanitario, sono inviati al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento.».

Note all'art. 2:

— Per il riferimento all'art. 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, recante «Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 2004, n. 44.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 2002, n. 5.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1990, n. 303:

«Art. 3 *(Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili)*. — 1-2 (*Omissis*).

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidità civile, secondo i criteri della legislazione vigente.».

— Il decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, recante «Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 1992, n. 47.

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, «Codice delle assicurazioni private», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2005, n. 239:

«Art. 138 *(Danno biologico per lesioni di non lieve entità)*. 1. — Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206:

«Art. 6. — 1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.

2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004. ».

Note all'art. 5:

— Per il riferimento all'art. 138, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle assicurazioni private», si vedano le note all'art. 4.

— Per il riferimento all'art. 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle assicurazioni private», si vedano le note all'art. 4.

— Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000, recante «Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 2000, n. 172.

— Si riporta il testo dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle assicurazioni private»:

«Art. 138 *(Danno biologico per lesioni di non lieve entità)*. — 1-2 (*Omissis*).

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.».

— Si riporta il testo dell'art. 139, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle assicurazioni private»:

«Art. 139 *(Danno biologico per lesioni di lieve entità)*. — 1-2 (*Omissis*).

3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.».

Note all'art. 6:

— Per il riferimento all'art. 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si vedano le note alle premesse.

09G0186
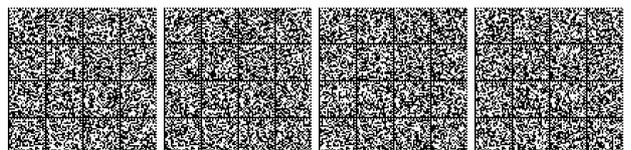
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2009.

Nomina a Ministro del lavoro e delle politiche sociali del sen. dott. Maurizio Sacconi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, recante nomina dei Ministri;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministro della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il sen. dott. Maurizio Sacconi, senatore della Repubblica, è nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 31

09A15150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2009.

Nomina a Ministro della salute del prof. Ferruccio Fazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, recante nomina dei Ministri;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministro della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Ferruccio Fazio è nominato Ministro della salute.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 20

09A15151

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 novembre 2009.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti, a causa del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Mineo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Catania in data 28 luglio 2009 prot. n. 9547/2.1.8., dalla quale risulta che l'Ufficio del giudice di pace di Mineo (Catania) non è stato in grado di funzionare per assenza dell'unica unità di personale amministrativo in servizio il giorno 18 luglio 2009;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legisaltivo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di Pace di Mineo (Catania) il giorno 18 luglio 2009 per assenza dell'unica unità di personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici gioni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 novembre 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

09A14900

DECRETO 24 novembre 2009.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti, a causa del mancato funzionamento dell'Ufficio U.N.E.P. di San Donà di Piave.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Venezia in data 30 giugno 2009 e 4 settembre 2009 rispettivamente prot. n. 1320/3/MD e 1823/3/MD/bm dalle quali risultano che l'Ufficio U.N.E.P. di San Donà di Piave (Venezia) non è stato in grado di funzionare per il trasferimento nella nuova sede nel reriodo compreso tra il 29 giugno ed il 4 luglio 2009;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legisaltivo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio U.N.E.P. di San Donà di Piave (Venezia) nel periodo compreso tra il 29 giugno ed il 4 luglio 2009 per trasferimento nella nuova sede, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 novembre 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

09A14901

PROVVEDIMENTO 26 ottobre 2009.

Modifica del P.D.G. 16 luglio 2007, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione non riconosciuta «Resolutia» Gestione delle controversie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 16 luglio 2007, con il quale l'associazione non riconosciuta «Resolutia» Gestione delle Controversie, con sede legale in Perugia via Cacciatori delle Alpi n. 28, c.f. e P. I.V.A. n. 02516880545, è stata iscritta, dalla data del provvedimento, al n. 12 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista la nota in data 22 settembre 2009 prot. DAG 24 settembre 2009 n. 0116399. E con la quale l'avv. Angelo Santi, nato a Perugia il 1° maggio 1970, in qualità di legale rappresentante della associazione non riconosciuta «Resolutia», ha comunicato:

la cancellazione di un socio (dott. Ferraioli Laura, nata a Roma il 1° agosto 1970);

l'inserimento di cinque nuovi soci (avv. Covata Claudia, nata a Marsciano (Perugia) il 25 ottobre 1979, avv. De Finis Marialorenza, nata a Trento l'11 gennaio 1974, avv. Melandri Mariella, nata a Milano il 25 luglio 1963, avv. Russo Giambrone Giacomina Rita, nata a Catania il 15 ottobre 1957, avv. Tarricone Pasquale, nato a Canosa di Puglia (Bari) il 5 agosto 1961);

l'inserimento di 3 nuove sedi secondarie: Napoli via del Duomo n. 314, Catania via Firenze n. 199 e Trento via Oss.Mazzurana n. 72;

ed ha chiesto l'inserimento di 12 ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1 lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

Che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

Che ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

avv. Bianchini Filippo, nato a Perugia il 19 giugno 1976;

avv. Cenci Francesco, nato a Perugia il 1° marzo 1963;

avv. Covata Claudia, nata a Masciano (Perugia) il 25 ottobre 1979;

avv. Giovannini Pietro, nato a Perugia il 24 aprile 1972;

avv. Martinoli Marzia Laura, nata a Milano il 18 luglio 1965;

avv. Mazzarino Antonio, nato a Roma il 5 dicembre 1969;

avv. Mazzoli Elisabetta, nata a Spoleto (Perugia) il 31 marzo 1973;

avv. Minelli Gabriele, nato a Gubbio (Perugia) il 19 agosto 1978;

avv. Taibi Giuseppe, nato ad Agrigento il 3 maggio 1964;

avv. Tamburelli Luca, nato a Grosseto l'8 agosto 1966;

avv. Tarricone Pasquale, nato a Canosa di Puglia (Bari) il 5 agosto 1961;

avv. Valentini Andrea, nato ad Umbertide (Perugia) il 12 febbraio 1973;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica del PDG 16 luglio 2007 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'associazione non riconosciuta «Resolutia» Gestione delle Controversie, con sede legale in Perugia via Cacciatori delle Alpi n. 28, c.f. e P. I.V.A. n. 02516880545, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori, all'elenco dei soci e al numero delle sedi secondarie di svolgimento dell'attività di conciliazione.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* e *b)*, i) del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di 12 ulteriori unità: avv. Bianchini Filippo, nato a Perugia il 19 giugno 1976, avv. Cenci Francesco, nato a Perugia il 1° marzo 1963, avv. Covata Claudia, nata a Masciano (Perugia) il 25 ottobre 1979, avv. Giovannini Pietro, nato a Perugia il 24 aprile 1972, avv. Martinoli Marzia Laura, nata a Milano il 18 luglio 1965, avv. Mazzarino Antonio, nato a Roma il 5 dicembre 1969, avv. Mazzoli Elisabetta, nata a Spoleto (Perugia) il 31 marzo 1973, avv. Minelli Gabriele, nato a Gubbio (Perugia) il 19 agosto 1978, avv. Taibi Giuseppe, nato ad Agrigento il 3 maggio 1964, avv. Tamburelli Luca, nato a Grosseto l'8 agosto 1966, avv. Tarricone Pasquale, nato a Canosa di Puglia (Bari) il 5 agosto 1961, avv. Valentini Andrea, nato ad Umbertide (Perugia) il 12 febbraio 1973.

Dalla data del 22 settembre 2009 l'elenco dei soci deve intendersi così modificato:

cancellazione di un socio (dott. Ferraioli Laura, nata a Roma il 1° agosto 1970);

inserimento di cinque nuovi soci (avv. Covata Claudia, nata a Marsciano (Perugia) il 25 ottobre 1979, avv. De Finis Marialorenza, nata a Trento l'11 gennaio 1974, avv. Melandri Mariella, nata a Milano il 25 luglio 1963, avv. Russo Giambrone Giacomina Rita, nata a Catania il 15 ottobre 1957, avv. Tarricone Pasquale, nato a Canosa di Puglia (Bari) il 5 agosto 1961).

Dalla data del 22 settembre 2009 le sedi secondarie di svolgimento dell'attività di conciliazione devono intendersi aumentate di tre unità: Napoli via del Duomo n. 314, Catania via Firenze n. 199 e Trento via Oss. Mazzurana n. 72.

Resta ferma l'iscrizione al n. 12 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 26 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A14902
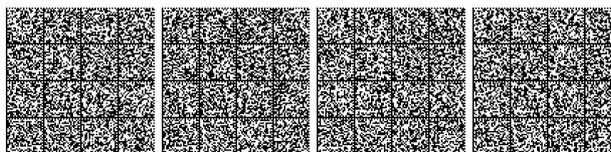
PROVVEDIMENTO 26 ottobre 2009.

Modifica dei PP.D.G. 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 15 maggio 2008, 5 marzo 2009, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione «ADR Network».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.DG. 23 gennaio 2007 modificato con PPDG 7 giugno 2007, 15 maggio 2008 e 5 marzo 2009, con il quale l'associazione «ADR Network», con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, c.f. n. 97398920583, è stata iscritta, dalla data del provvedimento, al n. 2 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Viste le note in data 1° settembre 2009 prot. DAG 14 settembre 2009 numeri 0111238.E, 0111239.E, 0111240.E e 0111243.E con le quali il dr. Crescenzo Soriano nato ad Avellino il 4 aprile 1967, in qualità di legale rappresentante dell'associazione ADR Network, ha comunicato la cancellazione di tre conciliatori (dott. Ceino Marco, nato a Roma il 5 luglio 1958, dott. Montalto Giovanni, nato a Roma il 19 settembre 1945 e avv. Recchia Nicola, nato a Roma il 14 maggio 1976), la cancellazione di tre soci fondatori (dott. Ceino Marco, nato a Roma il 5 luglio 1958, dott. Montalto Giovanni, nato a Roma il 19 settembre 1945 e avv. Recchia Nicola, nato a Roma il 14 maggio 1976) e la cancellazione di quattro sedi secondarie di svolgimento dell'attività di conciliazione (via Giuseppe Pisanelli Roma, via Cavour 13/a Anguillara Sabazia (Roma), via Val Maggia n. 56 Roma e via F. Paolucci de Calboli n. 9 Roma);

Verificato che, anche a seguito della cancellazione dei tre conciliatori l'associazione ADR Network, continua a detenere i requisiti numerici minimi per i conciliatori ai sensi dell'art. 4,comma 3, lettera f) del decreto ministeriale n. 222/2004;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica dei PP.DG. 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 15 maggio 2008 e 5 marzo 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'associazione ADR Network, con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, c.f. n. 97398920583, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori, all'elenco dei soci e al numero delle sedi secondarie di svolgimento dell'attività di conciliazione.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)*, i) e *b)*, i) del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ridotto di tre unità: dott. Ceino Marco, nato a Roma il 5 luglio 1958, dott. Montalto Giovanni, nato a Roma il 19 settembre 1945 e avv. Recchia Nicola, nato a Roma il 14 maggio 1976.

Dalla data del 1° settembre 2009 l'elenco dei soci deve intendersi ridotto di tre unità: dott. Ceino Marco, nato a Roma il 5 luglio 1958, dott. Montalto Giovanni, nato a Roma il 19 settembre 1945 e avv. Recchia Nicola, nato a Roma il 14 maggio 1976.

Dalla data del 1° settembre 2009 le sedi secondarie di svolgimento dell'attività di conciliazione devono intendersi ridotte di quattro unità: via Giuseppe Pisanelli Roma, via Cavour 13/a Anguillara Sabazia (Roma), via Val Maggia n. 56 Roma e via F. Paolucci de Calboli n. 9 Roma.

Resta ferma l'iscrizione al n. 2 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 26 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A14903

DISPOSIZIONE 17 novembre 2009.

Modifica del P.D.G. 19 marzo 2008 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 19 marzo 2008 d'iscrizione al n. 26 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, con sede legale in Udine via Morpurgo n. 4, codice fiscale 00460830300, denominato «Sportello di conciliazione Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Udine»;

Vista l'istanza in data 20 luglio 2009 prot DAG 27 luglio 2009. 0097530.E, con la quale il dott. Da Pozzo Giovanni, nato a Tolmezzo (Udine) il 28 agosto 1955, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine ha chiesto l'inserimento di due ulteriori nominativi nell'elenco delle persone assegnate a compiti di segreteria;

Verificate la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 per le seguenti persone dedicate a compiti di segreteria:

dott. Affinito Lucia, nata a Rovigo il 18 giugno 1965;

dott. Zuiani Fabiano nato ad Udine il 10 agosto 1950;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica del PDG 19 marzo 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, con sede legale in Udine via Morpurgo n. 4, C.F. 00460830300, denominato «Sportello di Conciliazione Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Udine».

Dalla data del presente provvedimento l'elenco delle persone assegnate a compiti di segreteria, previsto dall'art. 4 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di ulteriori due unità: dott. Affinito Lucia, nata a Rovigo il 18 giugno 1965, dott. Zuiani Fabiano nato ad Udine il 10 agosto 1950.

Resta ferma l'iscrizione al n. 26 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 26 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A14921

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 ottobre 2009.

Revoca di amministratori e sindaci della società cooperativa «Quadrifoglio Soc. coop. di consumo a r.l.», in Casaluce.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 30 maggio 2007 redatto da un revisore del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) nei confronti della società cooperativa «Quadrifoglio Soc. coop. di consumo a r.l.», con sede in Casaluce (Caserta);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato adeguamento dello statuto sociale alla normativa vigente in materia;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 19 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Quadrifoglio Soc. coop. di consumo a r.l.», con sede in Casaluce (Caserta) - codice fiscale n. 02061420614 costituita in data 20 gennaio 1993.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Esposito nato ad Avellino il 6 aprile 1984 e residente in Caserta a via G. M. Bosco n. 49 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di provvedere all'adeguamento dello statuto sociale alla vigente normativa.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14907

DECRETO 27 ottobre 2009.

Revoca di amministratori e sindaci della società cooperativa «Besam Soc. coop. a r.l.», in Bernalda.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 6 giugno 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Besam Soc. coop. a r.l.», con sede in Bernalda (Matera);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative all'omesso adeguamento dello statuto sociale alla vigente normativa in materia, all'omessa redazione del regolamento interno di cui alla legge n. 142/2001, al mancato rinnovo delle cariche sociali e al mancato versamento del contributo biennale di revisione;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 19 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Besam Soc. coop. a r.l.», con sede in Bernalda (Matera) - codice fiscale n. 00535650774 costituita in data 21 gennaio 1991.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Arcieri nato a Potenza il 15 febbraio 1965 con studio in Potenza a via del Gallitello n. 89, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di provvedere all'adeguamento dello statuto sociale alla vigente normativa in materia, alla redazione del regolamento di cui alla legge n. 142/2001, al pagamento del contributo biennale di revisione.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14905

DECRETO 27 ottobre 2009.

Revoca di amministratori e sindaci della società cooperativa «AF Costruzioni Società cooperativa a responsabilità limitata», in Benevento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 26 aprile 2007 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «AF Costruzioni Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative all'omessa redazione del regolamento interno di cui alla legge n. 142/2001, alla mancata adozione dei provvedimenti richiesti dall'art. 2545-*octies* del codice civile, alla mancata separazione nelle scritture contabili del costo del lavoro dei soci da quello dei non soci, alla mancata istituzione del libro delle determinazioni dell'organo amministrativo;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 19 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «AF Costruzioni Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento - codice fiscale n. 01358380622 costituita in data 10 novembre 2005.

Art. 2.

L'avv. Giacomo Papa nato a Benevento il 5 maggio 1973 con studio in Isernia a via Latina n. 12, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di provvedere alla redazione del regolamento di cui alla legge n. 142/2001, alla redazione del bilancio di cui all'art. 2545-*octies* del codice civile, alla regolarizzazione della contabilità con riferimento anche alla necessaria distinzione del costo del lavoro dei soci e dei non soci, all'istituzione del libro delle determinazioni dell'organo amministrativo.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14906

DECRETO 27 ottobre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Fare lavoro cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di mancato accertamento datato 16 dicembre 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Fare lavoro cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato adeguamento dello statuto al nuovo diritto societario, alla mancata approvazione del regolamento interno di cui all'art. 6 della legge n. 142/2001, all'omesso pagamento del contributo biennale dovuto, alla mancata deliberazione da parte dell'assemblea in merito al compenso agli organi sociali;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 18 giugno 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Fare lavoro cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Roma - codice fiscale 07074571006 costituita in data 7 maggio 2002.

Art. 2.

Il dott. Cris Pino Cherubini nato a Roma il 2 marzo 1976 e residente in Roma a via Roberto Rossellini, 51, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di provvedere all'adeguamento dello statuto sociale alle nuove norme del diritto societario, alla redazione del regolamento interno di cui alla legge n. 142/2001, al pagamento del contributo biennale dovuto, alla delibera in merito al compenso agli organi sociali.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14922

DECRETO 27 ottobre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «New Top Service società cooperativa», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 26 luglio 2007 redatto da un revisore dell'Associazione generale cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «New Top Service Società Cooperativa», con sede in Roma;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata redazione del bilancio straordinario di cui all'art. 2545-*octies* del odice civile;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 19 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «New Top Service Società Cooperativa», con sede in Roma - codice fiscale 08660111009 costituita in data 15 settembre 2005.

Art. 2.

L'avv. Sabrina Allegra nata a Roma il 24 settembre 1972 con studio in Roma a via Premuda n. 2, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di provvedere alla redazione del bilancio straordinario di cui all'art. 2545-*octies* del codice civile.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14923

DECRETO 27 ottobre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Azzurra società cooperativa edilizia a r.l.», in Aversa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 30 giugno 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Azzurra Società Cooperativa Edilizia a r.l.», con sede in Aversa (Caserta);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato rinnovo delle cariche sociali all'omesso versamento del contributo biennale di revisione;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 18 giugno 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Azzurra Società Cooperativa Edilizia a r.l.», con sede Aversa (Caserta) - codice fiscale 02869200614 costituita in data 19 aprile 2002.

Art. 2.

Il dott. Oscar Vesevo nato a Mugnano di Napoli (Napoli) il 15 maggio 1973 e residente in Aversa (Caserta) a via della Libertà, 112, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di provvedere al rinnovo delle cariche sociali e al pagamento del contributo biennale di revisione.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14925

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 novembre 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Ceva Automotive Logistics Italia Srl». (Decreto n. 48293).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'accordo sottoscritto in data 22 aprile 2009, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Piemonte che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed è posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo sottoscritto in data 16 aprile 2009, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Lazio che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed è posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 8 giugno 2009, relativo alla società Ceva Automotive Logistics Italia Srl per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 30 unità lavorative in forza presso lo stabilimento di Piedimonte San Germano (Frosinone) e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 140 unità lavorative in forza presso lo stabilimento di Mirafiori Plant (Torino Mirafiori - Torino, Rivalta di Torino - Torino, Verrone - Biella), per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;

Vista la nota del 19 maggio 2009 con la quale la regione Piemonte si assume l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta società, in conformità con gli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista la nota dell'8 giugno 2009 con la quale la regione Lazio si assume l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta società, in conformità con gli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Viste le istanze di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga presentate dall'azienda Ceva Automotive Logistics Italia Srl;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni, previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 8 giugno 2009, in favore di un numero massimo di 30 unità lavorative della società Ceva Automotive Logistics Italia Srl, dipendenti presso lo stabilimento di Piedimonte San Germano (Frosinone).

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione vengono imputate:

per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 30 aprile 2009, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore;

per il periodo dal 1º maggio 2009 al 31 dicembre 2009, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore.

Il predetto trattamento è integrato, per il periodo dal 1º maggio 2009 al 31 dicembre 2009, da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 546.834,00.

Matricola INPS: 8136679468.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 8 giugno 2009, in favore di un numero massimo di 140 unità lavorative della società Ceva Automotive Logistics Italia Srl, dipendenti presso lo stabilimento di Mirafiori Plant (Torino Mirafiori - Torino, Rivalta di Torino - Torino, Verrone - Biella).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione vengono imputate:

per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 30 aprile 2009, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore;

per il periodo dal 1º maggio 2009 al 31 dicembre 2009, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore.

Il predetto trattamento è integrato, per il periodo dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre 2009, da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmen-

te oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.498.328,00.

Matricola INPS: 8136679468.

Pagamento diretto: no.

Art. 3.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 3.045.162,00, graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A14813

DECRETO 25 novembre 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Volare Spa». (Decreto n. 48298).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 291/08 del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del 15 settembre 2008 del Ministro dello sviluppo economico, di ammissione della società Volare Spa alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 4 novembre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Volare Spa, nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di complessive 204 unità lavorative (di cui 14 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 130 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 60 unità appartenenti al personale di terra), a decorrere dal 14 ottobre 2008, come indicato nella nota di rettifica n. 15/VII/16860/16.01.03 della D.G. della tutela delle condizioni di lavoro;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Volare Spa nonché delle organizzazioni sindacali, che assorbe ed integra il precedente accordo del 4 novembre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 466 dipendenti a zero ore (di cui 166 appartenenti al personale di terra, 61 piloti e 239 assistenti di volo), a decorrere dal 25 novembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 44557, del 1° dicembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di complessive 204 unità lavorative della società Volare Spa, per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 24 novembre 2008 e in favore di un totale di 466 dipendenti a zero ore per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 46131, del 27 maggio 2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di complessivi 364 dipendenti a zero ore (di cui 150 appartenenti al personale di terra; 26 piloti; 188 assistenti di volo) della società Volare Spa, per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 ottobre 2009;
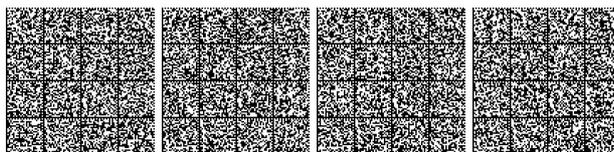
Vista l'istanza presentata in data 28 settembre 2009, con la quale la società Volare Spa, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 14 ottobre 2009, ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 ottobre 2009 al 13 aprile 2010, in favore di un totale di 301 dipendenti della società Volare Spa, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 4 novembre 2008, in favore di un totale di 301 dipendenti, di cui:

135 appartenenti al personale di terra;

17 piloti;

149 assistenti di volo,

della società Volare Spa, sede legale in Ferno (Varese), unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 14 ottobre 2009 al 13 aprile 2010.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società Volare Spa è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A14904

DECRETO 25 novembre 2009.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale per i lavoratori della società «GH Napoli S.p.a.». (Decreto n. 48296).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 14 maggio 2009, di recepimento dell'intesa del 14 aprile 2009 intervenuta presso la Regione Campania, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società GH Napoli S.p.A., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 1° maggio 2009;

Visto il decreto n. 46443 del 3 luglio 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società GH Napoli S.p.A., per il periodo dal 1° maggio 2009 al 31 ottobre 2009;
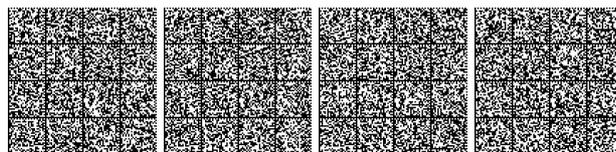
Vista l'istanza presentata in data 3 novembre 2009, con la quale la società GH Napoli S.p.A., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 25 unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società GH Napoli S.p.A., per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010.

Unità: Napoli (Napoli).

Matricola INPS: 5122627409.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

09A14924

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 30 ottobre 2009.

Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi - Richiesta della società «P.A. Ecologia S.r.l.» di estensione del periodo di validità dell'omologazione dei prodotti assorbenti E100, E200, E50, E22, E344, E344/s, E150, E348p, E18".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedura per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Visto il decreto del direttore generale per la protezione della natura DEC/DPN/1314 del 28 luglio 2006 che riconosce l'idoneità tecnica, ai sensi del citato D.D. 23 dicembre 2002, all'impiego in mare per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi, dei prodotti oleoassorbenti denominato E100, E200, E50, E22 (fogli assorbenti), E344, E344/s, E150 (rotoli assorbenti), E348p (calze), E18" (cuscino) della società P.A. Ecologia S.r.l.;

Considerato che il riconoscimento di idoneità all'uso in mare di prodotti per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi, ai sensi del D.D. 23 dicembre 2002, ha durata triennale ed è rinnovabile;

Vista l'istanza prodotta dalla società P.A. Ecologia S.r.l. con data 3 giugno 2009, diretta ad ottenere una estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità dei prodotti oleoassorbenti sopracitati;

Preso atto del fatto che nella suddetta istanza la società P.A. Ecologia S.r.l. dichiara che nei tre anni trascorsi dal riconoscimento di idoneità i suddetti prodotti non hanno subito alcuna modifica nella loro natura e composizione;

Considerato che le procedure tecniche per il riconoscimento della idoneità all'uso in mare di prodotti per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi sono rimaste immutate dalla data del succitato DEC/DPN/1314;

Considerato altresì che gli enti tecnici di riferimento non hanno segnalato l'introduzione, dalla emanazione del citato D.D. del 23 dicembre 2002, di significativi aggiornamenti delle metodologia atte a valutare l'efficacia, la stabilità e la tossicità dei prodotti disinquinanti, e che pertanto la documentazione tecnica necessaria (scheda di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità) relative ai prodotti oleoassorbenti summenzionati ed agli atti di questa direzione sia da considerarsi ancora valida;

Viste le note dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nota prot. n. 043906 del 21 ottobre 2009) e dell'Istituto superiore di sanità (nota prot. n. 48652 del 6 ottobre 2009), che esprimono parere favorevole alla estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità tecnica dei prodotti oleoassorbenti denominati E100, E200, E50, E22, E344, E344/s, E150, E348p ed E18", alla luce di quanto dichiarato dalla società P.A. Ecologia S.r.l. circa le immutate caratteristiche del prodotto suddetto dalla data del suo riconoscimento di idoneità;

Ritenuto che non ci siano elementi ostativi alla concessione della estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità tecnica dei prodotti summenzionati;

Decreta:

Art. 1.

La validità del riconoscimento di idoneità all'uso in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti assorbenti di cui al DEC/DPN/1314 del 28 luglio 2006, è esclusa per ulteriori 3 anni dalla data del presente.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: COSENTINO

09A14910

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Pagani, sezione staccata di Sarno. (Provvedimento n. 376/2009).

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento della sezione staccata di Sarno dell'Ufficio di Pagani nei giorni 5, 6 e 9 novembre 2009.

Motivazioni.

Dal giorno 5 novembre 2009 i locali della sezione staccata di Sarno dell'Ufficio di Pagani sono sforniti di linea elettrica e telefonica, con conseguente impossibilità di espletare presso quella sede ogni attività istituzionale per causa non imputabile all'Agenzia delle entrate.

A far data dal 10 novembre 2009, il personale della sezione staccata presta servizio presso l'Ufficio di Pagani, sino al ripristino della funzionalità della sezione staccata di Sarno.

Dell'indisponibilità della sezione staccata di Sarno è stata data rituale informazione alla locale utenza, a mezzo affissione presso la stessa di cartelli informativi evidenzianti, altresì, che i servizi ivi erogabili sono disponibili presso la sede di Pagani.

La sezione staccata di Sarno dell'Ufficio di Pagani, pur essendo aperta al pubblico nei giorni dal 5 al 9 novembre 2009, non ha potuto espletare in tale periodo i propri compiti di erogazione di servizi all'utenza, con possibile pregiudizio per gli adempimenti da compiere sia da parte degli impiegati in servizio, che non avevano possibilità di svolgere le attività d'istituto, sia per i contribuenti che si siano rivolti agli sportelli di tale sezione staccata.

Dal giorno 10 novembre la regolarità dei servizi è stata ripristinata, nonostante la perdurante chiusura della sede di Sarno, con possibilità, nota all'utenza del distretto, di espletare ogni adempimento presso la sede principale dell'Ufficio di Pagani e senza alcuna possibilità di pregiudizi derivanti dalla temporanea chiusura della predetta sede staccata.

Si ritiene pertanto di dover accertare per i soli giorni 5, 6 e 9 novembre 2009 l'irregolare funzionamento della predetta struttura staccata.

Il Garante del contribuente della Campania, sentito al riguardo ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche, con nota n. 1207/09 del 20 novembre 2009 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di irregolare funzionamento della sezione staccata di Sarno dell'Ufficio locale di Pagani per le su indicate date, ritenendo che le segnalate difficoltà operative non siano riconducibili a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 - art. 10, lettera *b)*.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Statuto dell'Agenzia delle entrate - articoli 11 e 13.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate - articoli 4 e 7, comma 1.

Napoli, 25 novembre 2009

Il direttore regionale: SANGERMANO

09A14812

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di decorazioni al merito delle Forze armate

Con D.M. n. 963 in data 22 maggio 2009, allo stendardo del reggimento «Lancieri di Novara (5°), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Reggimento di cavalleria, inquadrato nella 'Joint task force - Lebanon' ed erede dei gloriosi fatti d'arme di 'Pozzuolo del Friuli', veniva impiegato nel teatro di operazioni libanese in una regione caratterizzata da apparente stabilità e conflittualità latente. Grazie alle estenuanti e continue attività di ricognizione e controllo del territorio, contribuiva in maniera determinante alla sicurezza del proprio settore di competenza. Con generoso e indefesso operare otteneva il pieno ed incondizionato consenso della popolazione locale che apprezzava anche le numerose e continue attività umanitarie promosse. Grazie alla determinazione e all'entusiasmo dei propri soldati, ha dato luogo, dal nulla, alla nascita della base 'United Nation 2 - 3' in località Shama, emergendo quale esempio di alta professionalità ed elevatissimo senso del dovere. Il reggimento 'Lancieri di Novara' (5°) ha contribuito in maniera determinante a render lustro all'Italia e all'Esercito, elevando il prestigio della Nazione e delle Forze armate nel contesto internazionale"».

Shama (Libano), 31 ottobre 2006 - 23 aprile 2007.

Con D.M. n. 964 in data 27 luglio 2009, alla Bandiera di guerra del 3° Reggimento genio guastatori, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Glorioso reggimento genio guastatori erede di nobili e singolari virtù, dispiegato in Libano nell'operazione 'Leonte' con la denominazione di 'task force Varco', con esemplare comportamento, eccezionale perizia e indiscussa capacità professionale delle sue componenti, si prodigava coraggiosamente in difficili ed estenuanti interventi per bonificare l'area di operazioni del settore ovest e dare sollievo alla popolazione civile. Con sprezzo del pericolo, impavida fedeltà al dovere, nonché eccezionale slancio di generosità interveniva con i suoi assetti per la bonifica degli ordigni esplosivi anche improvvisati e con le unità cinofile per rendere sicure vaste aree, pericolosamente disseminate di ordigni e residuati bellici. Sostenuto da indomito ardore, partecipava, con tutto il suo personale allo svolgimento delle attività, dando un costante e prezioso contributo al successo finale. Quale prima unità del genio ad affluire in teatro di operazioni, operava con ingegnosa perizia, prodigandosi nella realizzazione di importanti opere infrastrutturali, di grande rilevanza ed utilità generale, elevando consistentemente le condizioni di vita e la protezione all'interno dei comprensori e dedicando numerose energie anche a favore delle comunità locali. I suoi genieri, sempre animati da sentimenti di altruismo, solidarietà e fedele attaccamento ai doveri militari, hanno contribuito a render lustro all'Italia ed all'Esercito, elevando il prestigio della Nazione e delle Forze armate nel contesto internazionale"».

Shama (Libano), 26 novembre 2006 - 19 aprile 2007.

Con D.M. n. 965 in data 27 luglio 2009, alla Bandiera di guerra del Reggimento lagunari «Serenissima», è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Reggimento di fanteria, inquadrato nella 'Joint task force - Lebanon', erede delle gloriose tradizioni dei 'Fanti da mar' della Serenissima Repubblica di Venezia, veniva impiegato nel teatro di operazioni libanese in una regione caratterizzata da instabilità e conflittualità latente. Con la determinazione e l'entusiasmo dei propri soldati contribuiva, in maniera decisa, a scrivere luminose pagine nelle operazioni di mantenimento della pace. Grazie a profondi sentimenti di dedizione ed entusiasmo, sostenuti da alti ideali di fratellanza umana, si rendeva protagonista nella conduzione di attività umanitarie ed assistenziali a favore della popolazione locale, guadagnando ovunque incondizionato consenso. I suoi lagunari, sempre presenti, sin dall'inizio delle operazioni, sono stati i principali attori della completa edificazione della base 'United Nations 2-1' in località Mara'ka, offrendo un esempio di alta professionalità ed indefesso senso del dovere. Il reggimento lagunari 'Serenissima'ha contribuito, con l'operato del suo personale, a render lustro all'Italia ed all'Esercito, elevando il prestigio della Nazione e delle Forze armate nel contesto internazionale"».

Shama (Libano), 9 novembre 2006 - 13 aprile 2007.

Con D.M. n. 966 in data 27 luglio 2009, alla Bandiera di guerra del 10° Reggimento di manovra, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Fiero interprete delle virtù dell'arma dei trasporti e dei materiali, partecipava all'operazione 'Leonte' in Libano, inquadrato nella 'Joint task force - Lebanon'fornendo un ineguagliabile supporto al contingente e portando perfettamente a compimento la missione assegnata grazie all'entusiasmo, la perizia e l'abnegazione dei suoi soldati. Quale prima unità logistica ad affluire in teatro di operazioni, alimentata da eccellenti risorse umane e dotata di notevole disponibilità di mezzi, interveniva ovunque con i suoi assetti, senza tregua e senza risparmio di energie, garantendo un fondamentale contributo ai fini del pieno successo di tutte le operazioni. I suoi militari, sorretti da fede incrollabile e da alto senso del dovere, assicuravano incessantemente, con superba efficienza ed instancabile determinazione, le attività di rifornimento, vettovagliamento, assistenza sanitaria, trasporti e mantenimento, offrendo un luminoso esempio di funzionalità e di perfetta organizzazione, che ne esaltavano la professionalità, l'eccezionale perizia e l'indomito coraggio. Il suo personale, sempre animato da sentimenti di altruismo, solidarietà e fedele attaccamento ai doveri militari, ha contribuito nel migliore dei modi a render lustro all'Italia ed all'Esercito, elevando il prestigio della Nazione e delle Forze armate nel contesto internazionale"».

Shama (Libano), 22 ottobre 2006 - 13 aprile 2007.

Con D.M. n. 967 in data 27 luglio 2009, al Generale di divisione Ernesto Alviano, nato il 21 aprile 1946 a Campobasso, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Ufficiale generale di indiscusso valore, dotato di pregevoli qualità etico-militari e di una preparazione professionale di primissimo ordine, ricopriva l'impegnativo incarico di vice comandante della 'Nato training mission - Iraq', in Baghdad, con altissimo senso di responsabilità e pragmatica concretezza. In un contesto ambientale caratterizzato da forti contrasti sociali ed elevato rischio terroristico, svolgeva un ruolo chiave nell'ambito della missione Nato, fornendo un supporto considerevole ai fini del conseguimento degli obiettivi addestrativi assegnati. Nel corso di circa quindici mesi di intensa attività e nonostante una situazione operativa caratterizzata da continuo pericolo, a causa degli innumerevoli attacchi alle infrastrutture della Nato in Baghdad, operava con estrema professionalità dimostrando una non comune saldezza morale, nonché elevate doti dirigenziali e di leadership che, unitamente ad un'accurata gestione e ad un'efficace azione di coordinamento delle molteplici attività di competenza, consentivano la piena coesione ed il perfetto funzionamento di tutte le differenti branche del comando multinazionale. In qualità di ufficiale nazionale più elevato in grado nel teatro di operazioni, si imponeva quale interlocutore qualificato, intelligente, disponibile e fermo nelle sue posizioni a salvaguardia degli interessi nazionali. Instaurava proficui rapporti professionali ed interpersonali con le autorità militari e politiche locali e creava un clima di fattiva collaborazione, che facilitava la piena integrazione tra la compagine nazionale, gli altri elementi della coalizione internazionale e quelli iracheni. Ufficiale generale dalle preclare virtù militari che, in un contesto operativo di particolare complessità e altissima visibilità, ha dato prova di non comune perizia e di straordinario spirito di abnegazione, rappresentando in modo impeccabile l'Esercito e le Forze armate italiane in ambito internazionale"».

Baghdad (Iraq), marzo 2006 - giugno 2007.

Con D.M. n. 968 in data 27 luglio 2009, al Generale di brigata Maurizio Fioravanti, nato il 3 dicembre 1956 a Poggio Mirteto (Rieti), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti morali e caratteriali e di una vasta e profonda preparazione professionale, assolveva l'incarico di comandante della 'Joint task force - Lebanon', schierata nel settore ovest del dispositivo della 'United nations interim force in Lebanon'e comandante del contingente italiano in Libano, nell'ambito dell'operazione a guida ONU 'Leonte', evidenziando un'autorevole ed incisiva azione di comando, grande determinazione ed un elevatissimo grado di autonomia decisionale. Nella circostanza gestiva con oculatezza e scrupolo il personale e i mezzi a disposizione, instaurando rapporti professionali ed interpersonali nel comando multinazionale che favorivano la piena e rapida integrazione dei diversi contingenti e dirigeva in maniera eccelsa, portandoli a termine brillantemente, tutte le attivi-

tà ed i compiti assegnati. Sotto la sua attenta e decisa guida, il lavoro svolto sul terreno dalle unità dipendenti favoriva significativamente la fase di stabilizzazione dell'area di interesse, assicurando una cornice di sicurezza rivelatasi decisamente efficace per lo sviluppo del processo di pace. Inoltre, riusciva a dare un grande impulso a numerosi interventi sul territorio libanese, valorizzando le caratteristiche di solidarietà e di umanità del contingente, nonché le sue capacità di relazionarsi con la popolazione locale per creare fiducia e costruire credibilità. Figura esemplare per i comandanti dipendenti ai vari livelli, che ne hanno apprezzato la leadership e la professionalità, con la sua preziosissima e concreta azione di comando ha contribuito in maniera determinante a dare lustro all'Esercito ed alle Forze armate italiane, elevando il prestigio dell'Italia in campo internazionale"».

Tibnin (Libano), aprile - ottobre 2007.

Con D.M. n. 969 in data 27 luglio 2009, al Colonnello Luigi Chiapperini, nato il 18 ottobre 1962 a Terlizzi (Bari), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Comandante di 'ITALBATT 1', task force inquadrata nella 'Joint task force - Lebanon' nell'ambito dell'operazione 'Leonte' in Libano, impegnato diuturnamente alla testa del suo personale, poneva in atto un'accurata e capillare struttura operativa che consentiva di raggiungere pienamente gli obiettivi individuati dal comando del settore ovest e di dare risposte adeguate e rispondenti in tutte le situazioni. Ufficiale sempre disponibile, sorretto da elevatissime motivazioni, costituiva elemento di immediato riferimento nelle circostanze più delicate e nelle attività di maggiore valenza operativa, nelle quali evidenziava spiccata capacità di guida, lucidissima visione degli obiettivi, grande abilità di coordinamento e controllo, conseguendo risultati di eccezionale livello. Alla testa dei propri lagunari, quale forza di primo ingresso in teatro di operazioni, pur operando in condizioni ambientali e logistiche proibitive, infondeva nel personale alle dipendenze grande fiducia e forza morale, tanto da renderlo pedina insostituibile per il buon esito della missione. Esempio di altissima dedizione al dovere e straordinaria professionalità, ha contribuito, significativamente, ad elevare il prestigio del reggimento e delle Forze armate italiane in ambito internazionale"».

Mara'ka (Libano), 9 novembre 2006 - 9 aprile 2007.

Con D.M. n. 970 in data 27 luglio 2009, al Colonnello Giordano Ciccarelli, nato il 28 maggio 1961 a Fano (Pesaro), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Comandante di 'ITALBATT 2', task force inquadrata nella 'Joint task force - Lebanon'nell'ambito dell'operazione 'Leonte'in Libano, grazie alla sua azione di comando, condotta sempre con l'esempio, ha fatto sì che le unità alle sue dipendenze conseguissero brillanti risultati in tutti i settori e in ogni circostanza, evidenziando anche un elevatissimo livello di efficienza e prontezza operativa. Grazie alla chiara analisi dei problemi e all'approfondita conoscenza tecnico-professionale, pianificava e coordinava ogni tipo di operazione ed attività in maniera adeguata alle esigenze con equilibrio ed efficacia. Alla testa dei propri lancieri della forza di primo ingresso in teatro di operazioni e pur operando in condizioni ambientali e logistiche proibitive, infondeva nel reparto forza morale e fiducia nella riuscita della missione. Supportato da eccezionale entusiasmo e da un infaticabile vigore, esercitava il proprio comando in maniera attenta e precisa, tale da risultare determinante ai fini del conseguimento di tutti gli obiettivi prefissati e del successo dell'operazione. Chiarissimo esempio di ufficiale capace, preparato e animato da profonda dedizione all'istituzione, raro esempio di attaccamento al dovere, che ha dato lustro all'Esercito italiano in ambito internazionale"».

Shama (Libano), 31 ottobre 2006 - 23 aprile 2007.

Con D.M. n. 971 in data 27 luglio 2009, al Colonnello Salvatore Loria, nato il 17 ottobre 1955 a Bra (Cuneo), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente:

"Comandante del battaglione di sostegno logistico al combattimento inquadrato nella 'Joint task force - Lebanon', nell'ambito dell'operazione 'Leonte'in Libano, esercitava il costante controllo delle attività inerenti al proprio incarico con raro senso di responsabilità e straordinario spirito di sacrificio. Operando con estrema serenità e profondo equilibrio, contribuiva a dare vita ad un'organizzazione logistica che assolveva con puntualità ed efficacia i compiti affidati e assicurava la regolarità del flusso dei rifornimenti ed il ripristino delle scorte a favore delle unità del contingente. Consapevole di essere preposto alla direzione di un settore di vitale importanza per l'operatività dei reparti, con la sua instancabile ed assidua presenza, ovunque si rendesse necessaria, contribuiva con incisività alla prontezza e all'efficienza del servizio, realizzando le condizioni di supporto ottimali per le unità impiegate sul terreno. Guidato da straordinario senso del dovere, eccezionale entusiasmo per la propria professione e non comuni doti di organizzatore, in numerose circostanze risolveva brillantemente situazioni e problemi particolarmente critici. Magnifica figura di ufficiale e fulgido esempio di professionalità, profondamente animato da estremo spirito di servizio, ha contribuito in modo determinante al pieno successo della missione e all'affermazione del contingente italiano nel contesto multinazionale"».

Shama (Libano), 22 ottobre 2006 - 13 aprile 2007.

Con D.M. n. 972 in data 27 luglio 2009, al Tenente colonnello Roberto Di Giorgio, nato il 31 maggio 1962 a Torino, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Capo cellula 'J9 Civil Military Cooperation'dello stato maggiore della 'Joint task force - Lebanon', nell'ambito dell'operazione 'Leonte', si distingueva nettamente per l'indiscussa professionalità, il convinto entusiasmo, l'eccezionale impegno e l'incondizionata disponibilità profusi nella gestione di uno dei settori più delicati per la missione. Prezioso ed insostituibile collaboratore, impegnato in numerose attività, assolveva brillantemente, con determinazione, equilibrio, spiccata iniziativa ed eccezionali capacità organizzative, tutte le complesse situazioni connesse con l'incarico affidatogli. Grazie alla sua capacità di instaurare relazioni con tutti gli interlocutori di qualsiasi etnia, religione ed estrazione sociale, creava intorno ai militari della 'Joint task force - Lebanon' un clima di rispetto e di riconoscenza che, nei momenti più critici, costituiva patrimonio di sicurezza per l'intero contingente. Grazie al suo indefesso impegno, poneva in atto un'eccellente cooperazione con le organizzazioni nazionali, internazionali e con le autorità politiche locali, finalizzata alla realizzazione di importanti progetti di ricostruzione per la popolazione locale. Chiaro esempio di professionista, serio, coraggioso e instancabile, con il suo operato è stato determinante per l'assolvimento dei compiti assegnati alla 'Joint task force - Lebanon'. Animato da grande entusiasmo e da straordinario senso del dovere, grazie agli eccellenti risultati conseguiti ha dato lustro all'Esercito ed all'Italia nel contesto internazionale"».

Tibnin (Libano), 23 ottobre 2006 - 23 aprile 2007.

Con D.M. n. 973 in data 27 luglio 2009, al Tenente colonnello Giorgio Fambrini, nato il 15 giugno 1955 a Pisa, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Comandante della task force incursori 'Condor'su base 9° reggimento d'assalto paracadutisti 'Col Moschin', inquadrata nella 'Joint task force - Lebanon'nell'ambito dell'operazione 'Leonte' in Libano, impegnato diuturnamente alla testa del suo reparto, poneva in atto un'accurata e capillare struttura operativa che consentiva di raggiungere pienamente gli obiettivi individuati dal comando del settore ovest e di dare risposte adeguate e rispondenti in tutte le situazioni, anche le più complesse e pericolose. Ufficiale sempre disponibile, incurante dei rischi personali, operava con elevatissimo spirito di servizio e somma perizia, garantendo, con una eccellente azione di comando, la piena sicurezza delle attività e dei reparti. Inoltre, in condizioni ambientali particolarmente delicate e complesse sotto l'aspetto operativo e umano, evidenziava spiccate qualità di guida, lucidissima visione degli obiettivi, capacità realizzativa assolutamente rara, dando immediata e rispondente soluzione alle varie situazioni critiche che costantemente venivano a crearsi. Fulgido esempio di radicato senso del dovere, altissima capacità di comando e chiare virtù militari, con la sua azione incisiva e concreta, ha contribuito in maniera determinante al successo dell'intera missione e all'affermazione del contingente italiano nel contesto multinazionale, dando lustro al paese, alla Forza armata ed alla prestigiosa unità di appartenenza"».

Tibnin (Libano), 21 ottobre 2006 - 13 marzo 2007.

Con D.M. n. 974 in data 27 luglio 2009, al Tenente Colonnello Fernando Paglialunga, nato il 13 novembre 1967 a Giurdignano (Lecce), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente:

"Ufficiale in servizio in Afghanistan, ad Herat, nell'ambito dell'operazione 'International security assistance force', svolgeva l'incarico di assistente militare del comandante del Comando regionale ovest, dimostrando di possedere notevoli qualità professionali ed eccellenti doti caratteriali. Grazie ad una vasta preparazione tecnico-professionale e ad una non comune capacità di gestire le situazioni e gli eventi, riusciva ad assolvere il proprio incarico con assoluta disinvoltura e ferma determinazione, ottenendo pregevolissimi risultati, anche in circostanze difficili. In particolare, evidenziava palese lungimiranza, unita ad una straordinaria concretezza, nell'affrontare e risolvere i problemi, relazionandosi nel migliore dei modi con i numerosissimi interlocutori

presenti nel teatro operativo. Tali capacità gli consentivano di assistere al meglio il comandante del Comando regionale ovest che, soprattutto nelle situazioni operative più difficili, nelle quali erano richieste risposte tempestive ed oculate, poteva contare sulla sua preparazione ed approfondita conoscenza dell'ambiente operativo. La costante volontà di essere sempre aggiornato sui tempi e sugli sviluppi della complessa attività operativa della regione ovest e la capacità di avere un quadro sempre chiaro ed esaustivo della situazione lo portavano a seguire da vicino la pianificazione e la condotta delle numerose operazioni svolte. In tale quadro, si prodigava costantemente per consigliare i colleghi più giovani, dimostrando di sapersi tenere costantemente in contatto con i comandanti sul terreno, con lo staff e, in particolare, con il capo di stato maggiore. Tale meticoloso lavoro, condotto con puntiglio e perseveranza, ben oltre le normali competenze connesse con l'incarico di assistente militare, favoriva in maniera eccezionalmente positiva l'azione di comando e controllo del comandante e, in definitiva, il pieno successo delle attività sul campo, garantendo un sensibile innalzamento del livello di sicurezza nell'area di responsabilità. Ufficiale di assoluto valore, chiarissimo esempio di alte virtù militari che, per i brillanti risultati conseguiti, ha contribuito a consolidare l'immagine ed il prestigio delle Forze armate italiane in un contesto spiccatamente interforze e multinazionale"».

Herat (Afghanistan), 10 ottobre 2006 - 28 marzo 2007.

Con D.M. n. 975 in data 27 luglio 2009, al Maggiore Carmine Sepe, nato il 13 aprile 1968 a Nola (Napoli), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente:

"Assistente militare del rappresentante militare dell'autorità nazionale e sottocapo di stato maggiore di supporto, inquadrato nel quartier generale della missione 'International security assistance force'in Kabul, assolveva l'incarico con straordinaria motivazione, eccezionale professionalità e senso del dovere fuori dal comune. Fortemente determinato, seguiva costantemente in prima persona e secondo gli intenti del comandante della forza, il coordinamento delle attività operative, portando a compimento con successo i compiti assegnati. Pur nelle difficoltà rappresentate dall'impiego di uno staff multinazionale, l'insieme armonico delle sue pregevoli qualità professionali ed umane gli consentiva di svolgere in maniera ineccepibile l'incarico, dimostrando eccellenti doti di coordinamento e capacità di instaurare reciproca collaborazione tra il personale proveniente da diverse nazioni. In ogni circostanza, agiva in maniera encomiabile, riscuotendo unanimemente il convinto, sentito plauso e l'ammirazione di tutte le autorità militari nazionali e straniere del comando multinazionale. In particolare, avvalendosi di una notevole esperienza nel settore operativo, risultava, soprattutto nei momenti più delicati ed impegnativi che hanno interessato la Forza armata, un insostituibile e prezioso collaboratore del suo superiore. Magnifica figura di ufficiale completo e carismatico, che ha saputo infondere in tutti altissima motivazione, contribuendo in maniera determinante, grazie alle riconosciute professionalità e generosità, a portare ulteriore e significativo lustro all'Esercito ed al contingente italiano in ambito multinazionale"».

Kabul (Afghanistan), 8 gennaio - 15 luglio 2007.

Con D.M. n. 976 in data 27 luglio 2009, al Capitano Daniele Caron, nato il 13 ottobre 1971 a Bassano del Grappa (Vicenza), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Comandante della 1ª compagnia di manovra inquadrata nel contingente italiano impegnato in Kabul, Afghanistan, nell'ambito dell'operazione 'International security assistance force', assolveva le sue funzioni con eccezionale abnegazione, esemplare coraggio e professionalità, grande spirito di sacrificio ed efficacia. Animato da spiccato senso del dovere, ha operato, alla testa della sua compagnia, in condizioni ambientali ed operative particolarmente difficili ed in aree altamente pericolose quali i distretti rurali di Char Asiab e la valle di Musahj, con costante determinazione, eccezionale forza di volontà ed indubbie e straordinarie doti di leader. Cosciente della grandissima importanza del compito assegnato al suo reparto e dell'alta pericolosità dei luoghi, muoveva in tali territori con notevole abilità professionale, infondendo nel personale posto alle sue dipendenze eccezionale determinazione ed elevata percezione di sicurezza, rimanendo al suo fianco nelle operazioni più delicate, per sostenerlo e per assicurare il completo conseguimento dell'obiettivo ricevuto. Il suo continuo impegno garantiva un costante e sempre più crescente consolidamento della presenza italiana in tali pericolose aree. Fortemente proteso nell'opera di fornire sicurezza alla popolazione in luoghi devastati da lunghi anni di guerra, agiva con grande determinazione e capacità in ogni situazione, divenendo un costante e fulgido esempio per il personale alle sue dipendenze. Chiarissimo esempio di ufficiale profondamente animato da eccezionale dedizione al dovere e straordinaria professionalità che ha contribuito in modo significativo ad elevare il prestigio del contingente e dell'Esercito italiano in ambito internazionale"».

Kabul (Afghanistan), 8 marzo - 7 agosto 2007.

Con D.M. n. 977 in data 27 luglio 2009, al Capitano Bruno Freda, nato il 20 gennaio 1977 a Torre del Greco (Napoli), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente:

"Comandante di compagnia nell'ambito dell'operazione 'Leonte' in Libano, si prodigava nelle attività connesse al proprio incarico con straordinaria capacità, raro senso di responsabilità e profondo spirito di sacrificio, dimostrando un'elevatissima competenza professionale e una spiccata predisposizione ad operare in ambito multinazionale. In particolare, in occasione dell'immissione in teatro operativo della forza di primo ingresso, con la sua azione imprimeva un significativo impulso alle operazioni, curando in prima persona tutte le predisposizioni e le attività di supporto necessarie. Chiamato a pianificare, organizzare e condurre complesse attività di ricognizione in zone del territorio libanese particolarmente rischiose, portava a termine brillantemente tutti i compiti assegnati, coordinando in maniera impeccabile l'azione del personale alle sue dipendenze. Grazie ad una ferma e capace azione di comando e alla costante presenza al fianco dei lagunari impegnati sul terreno, manteneva la compagnia su elevatissimi livelli di efficienza operativa e garantiva il permanente controllo della situazione generale nell'area di responsabilità. Inoltre, negli ultimi giorni di presenza in teatro operativo, organizzava e conduceva con successo una complessa esercitazione anfibia congiunta con le forze armate libanesi, riscuotendo grande ed unanime ammirazione. L'impareggiabile collaborazione fornita a tutto campo, il suo eccezionale rendimento e i lusinghieri risultati conseguiti, ottenevano diffusi consensi e plausi. Magnifica figura di ufficiale e comandante di reparto, profondamente animato da fede nel servizio, fulgido esempio di professionalità e senso del dovere, ha contribuito in modo determinante al pieno successo della missione dando lustro all'Esercito e alle Forze armate italiane in ambito internazionale"».

Mara'ka (Libano), 2 settembre 2006 - 23 febbraio 2007.

Con D.M. n. 978 in data 27 luglio 2009, al Capitano Alberto Salvador, nato il 18 gennaio1977 a Sacile (Pordenone), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente:

"Comandante della 2ª compagnia di manovra inquadrata nel contingente italiano impegnato in Kabul, Afghanistan, nell'ambito dell'operazione 'International security assistance force', assolveva le sue funzioni con lodevole slancio, grandissima iniziativa, elevatissimo impegno, spiccato senso del dovere e della responsabilità, encomiabile perizia. Ufficiale di ammirevole professionalità, pur operando in condizioni ambientali difficilissime e, spesso, in aree altamente pericolose, quali il contesto cittadino di Kabul e la provincia di Paghman, portava a termine tutti i compiti a lui affidati esercitando un'attenta e puntigliosa azione di direzione e controllo dei propri soldati. Il suo operato si rivelava di grandissimo spessore professionale e di costante esempio per i militari dipendenti. L'attività svolta, personalmente e dal suo reparto, a favore della popolazione locale, gli valeva la stima e l'apprezzamento delle autorità locali favorendo, in tal modo, la diffusione di un profondo senso di rispetto e di riconoscenza nei confronti dei militari italiani, patrimonio insostituibile nei momenti in cui la tensione raggiungeva livelli critici. Grazie al costante impegno sul campo, suo in prima persona e dei suoi gregari, la presenza del contingente è stata sempre ed ovunque bene accetta dalla popolazione. Bellissima figura di ufficiale che ha saputo alimentare, nel personale alle sue dipendenze, senso del dovere ed altissima motivazione. Chiaro esempio di elette virtù militari e di grandissima dedizione alla causa nella quale ha riversato tutte le sue migliori energie, contribuendo in maniera significativa ad elevare il prestigio del contingente nazionale e dell'Esercito italiano in ambito internazionale"».

Kabul (Afghanistan), 8 marzo - 7 agosto 2007.

Con D.M. n. 979 in data 27 luglio 2009, al Maresciallo capo Sergio Filiberti, nato il 15 agosto 1970 a Roma, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Operatore del nucleo bonifica di ordigni esplosivi improvvisati inquadrato nella 'task force Varco' impegnata nell'operazione 'Leonte'nell'ambito del contingente 'United nations interim force in Lebanon', svolgeva le delicate attività di competenza con eccezionale impegno, perspicacia e solerzia, dimostrando altissimo senso del dovere e di responsabilità, nonché assoluta dedizione al servizio. La sua non comune professionalità gli consentiva non solo di risolvere problemati-

che tecniche di notevole difficoltà, ma anche di affrontare con razionale puntualità lo studio degli ordigni rinvenuti in teatro di operazioni, dai più complessi a quelli di nuova introduzione. Tale attività permetteva una minuziosa diffusione delle informazioni raccolte, apportando così un prezioso contributo alla sicurezza di tutte le operazioni di bonifica svolte dall'unità di appartenenza. Profondo conoscitore della materia e sospinto da una straordinaria motivazione al lavoro, operava senza soluzione di continuità ed in qualsiasi condizione ambientale, al fine di garantire il peculiare supporto ai reparti dell'ONU in Libano. Effettuava innumerevoli interventi di bonifica e molteplici ricognizioni di aree ed itinerari, neutralizzando e distruggendo in prima persona un elevatissimo numero di ordigni di varia natura, tra i quali moltissime bombe a grappolo e diverse bombe d'aereo, dimostrando una particolare attitudine nella gestione di esplosivi. In particolare, impegnato, di concerto con le forze armate libanesi, nella bonifica degli itinerari tra le valli circostanti gli abitati di El Naqoura e Zibquine, contaminate da ogni sorta di ordigno e da insidiosissime submunizioni inesplose, concorreva all'individuazione ed acquisizione di innumerevoli infrastrutture utilizzate da elementi armati, tra cui alcuni celatissimi bunker nei quali penetrava con audace sagacia, riscuotendo l'incondizionato plauso delle autorità militari e civili. Preziosissimo collaboratore nel quale il comandante poneva la massima fiducia, si imponeva quale chiarissimo esempio di dedizione, spirito di sacrificio ed attaccamento all'istituzione per tutto il personale"» .

Shama (Libano), 25 novembre 2006 - 10 aprile 2007.

Con D.M. n. 980 in data 27 luglio 2009, al Sergente Gianluca Manganaro, nato il 9 giugno 1969 a Lecce, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente:

"Sottufficiale responsabile del settore operazioni alle dipendenze del rappresentante militare dell'autorità nazionale e sottocapo di stato maggiore per il supporto, inquadrato nel quartier generale nell'ambito della missione 'International security assistance force', in Kabul, assolveva l'incarico con eccezionale professionalità ed alto senso del dovere. Forgiato da un formidabile bagaglio di esperienze professionali, seguiva costantemente ed in prima persona, secondo gli intenti del comandante, il coordinamento delle attività operative. L'insieme armonico delle sue qualità professionali ed umane gli consentiva di svolgere in maniera eccellente il compito, evidenziando costantemente eccellenti doti organizzative, nonché capacità di instaurare perfetta collaborazione e stima tra i colleghi. In particolare, in occasione delle molteplici visite nazionali ed estere, in un contesto caratterizzato da persistenti minacce, operava perfettamente ed in stretto contatto con ambasciate ed agenzie internazionali presenti sul territorio, facendo emergere una non comune capacità di adempiere ai compiti assegnati, in maniera tempestiva e adeguata alle esigenze del teatro operativo. Magnifica figura di sottufficiale, completo e carismatico, emergente per le sue qualità morali, professionali e per l'impegno profuso durante la missione, che ha alimentato il solido rapporto di amicizia e collaborazione esistente tra le forze armate presenti nella forza multinazionale e contribuito, in maniera determinante, a portare ulteriore e significativo lustro alla Forza armata ed al contingente italiano in ambito internazionale"».

Kabul (Afghanistan), 4 gennaio - 15 luglio 2007.

Con D.M. n. 981 in data 27 luglio 2009, al Sergente Ferdinando Nocerino, nato il 9 settembre 1971 a Napoli, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente:

"Sottufficiale responsabile del nucleo di protezione ravvicinata del rappresentante militare dell'autorità nazionale e sottocapo di stato maggiore per il supporto, inquadrato nel quartier generale nell'ambito della missione 'International security assistance force', in Kabul, assolveva l'incarico con eccezionale professionalità e alto senso del dovere. Serio, leale e franco, lineare ed equilibrato nel comportamento, sempre disponibile e molto motivato, metteva in luce una non comune capacità organizzativa e propositiva, fornendo un rendimento particolarmente encomiabile. Forgiato da un formidabile bagaglio di esperienze professionali, curava in prima persona il coordinamento delle attività operative del nucleo e traduceva i compiti assegnati in azioni concrete sempre aderenti alle necessità delle situazioni contingenti, riscuotendo il plauso e l'ammirazione incondizionata di tutti. In particolare, impegnato in attività di scorta alle autorità nazionali ed estere, in un quadro operativo connotato da elevatissimi rischio ed imprevedibilità, frequentemente caratterizzato da minacce e pericoli per le stesse autorità, operava sempre in maniera professionale trascinando, con esempio e determinazione, il personale alle dirette dipendenze e garantendo il conseguimento degli obiettivi prefissati. Sottufficiale di indiscussa professionalità, completo e carismatico, che emerge per le sue qualità morali e professionali e che, per l'impegno profuso durante la missione, ha contribuito con il proprio operato a portare ulteriore e significativo lustro alla Forza armata ed al contingente italiano in ambito multinazionale"».

Kabul (Afghanistan), 8 gennaio - 15 luglio 2007.

Con D.M. n. 982 in data 27 luglio 2009, al Capitano Giorgio Colombo, nato il 10 luglio 1960 a Torino, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Capo cellula 'S3 Bonifica ordigni esplosivi'del battaglione genio inquadrato nella 'Joint task force - Lebanon', fiero ed orgoglioso di fornire il suo contributo nell'ambito dell'operazione 'Leonte' in Libano, coordinava le complesse e delicate attività affidategli, con eccezionale impegno, precisione e competenza. La sua straordinaria professionalità, maturata nel corso degli anni nei più svariati teatri di operazione, costantemente alimentata dalla ferrea volontà di fornire un supporto informativo e decisionale di impareggiabile livello, consentiva al personale della task force di manovra di poter operare in completa sicurezza, in un'area caratterizzata dalla diffusa presenza di numerosissimi ordigni inesplosi. Grazie alle sue eccezionali doti carismatiche ed all'elevatissima preparazione nello specifico settore, riusciva ad ottenere, da parte di tutto il personale specializzato nella bonifica degli ordigni, scrupolosa attenzione e cura nelle attività da svolgere, anche nei momenti caratterizzati da forti e repentini innalzamenti dei fattori di rischio. La sua non comune conoscenza della materia emergeva ulteriormente in occasione di un evento di particolare importanza, avvenuto ai margini della linea di demarcazione territoriale tra Libano ed Israele ('blue line') dove l'ufficiale agiva con straordinaria tempestività, raccogliendo tutti gli elementi necessari per effettuare un'accurata investigazione a seguito di un intervento per la bonifica da ordigni esplosivi. Nel breve arco di una giornata, individuava con eccezionale chiarezza tutti gli aspetti peculiari dell'evento, evidenziando in maniera esemplare anche gli elementi di più difficile comprensione e riscuotendo i più ammirati riconoscimenti da parte del Generale comandante della forza ONU in persona. Magnifica figura di ufficiale, professionista di eccezionali virtù, animato da amore per la propria professione, che ha contribuito ad elevare l'immagine del contingente militare italiano nel contesto internazionale"».

Shama (Libano), 26 ottobre 2006 - 19 aprile 2007.

Con D.M. n. 983 in data 15 luglio 2009, al Colonnello Giangaetano Carancini, nato il 4 dicembre 1948 a Porto Recanati (Macerata), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Impiegato nell'ambito dell'operazione 'Leonte 2', in qualità di comandante del battaglione genio della 'Joint task force - Lebanon', ha impostato la propria azione di comando sull'esempio e sul sacrificio personale, evidenziando elevatissimo senso di responsabilità e non comune spirito di abnegazione. Dotato di esperienza e straordinarie qualità professionali rafforzate da eccezionali capacità organizzative e da geniale intuito, ha rappresentato preciso e costante punto di riferimento per la pianificazione, l'organizzazione e la condotta di tutte le attività di bonifica dagli ordigni esplosivi anche improvvisati, nonché per le attività di ricerca, rinvenimento e bonifica dalle bombe a grappolo disseminate sul terreno; tutte attività finalizzate al conseguimento ed al mantenimento del livello di sicurezza necessario per poter operare nell'ambito dell'area di responsabilità. Prezioso e determinante è risultato il suo contributo, sostenuto da eccezionali capacità professionali nel settore del genio, per la risoluzione di complesse e articolate problematiche connesse con la realizzazione di opere idonee a garantire ottimali condizioni di vita e sicurezza a favore del personale all'interno sia dei comprensori sia delle strutture presidiate dalle forze del contingente. Sotto la sua guida, pur operando in una situazione difficile e complessa, l'unità del genio della 'Joint task force - Lebanon'ha raggiunto livelli di rendimento tali da conseguire brillanti risultati ed assicurare il soddisfacimento di tutte le esigenze di supporto alla mobilità, di sicurezza delle infrastrutture e di protezione del personale, necessarie a consentire l'assolvimento del delicato compito assegnato al contingente. Chiarissimo esempio di comandante dalle grandi virtù militari che, profondamente legato alla specialità, ha contribuito in ogni circostanza al conseguimento degli obiettivi del contingente italiano, conferendo lustro alla nazione e alle Forze armate ed elevandone, nel contempo, il livello di considerazione in ambito internazionale"».

Shama (Libano), 13 aprile - 5 ottobre 2007.

Con D.M. n. 984 in data 15 luglio 2009, al Colonnello Manlio Scopigno, nato il 30 luglio 1963 a Roma, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Impiegato nell'ambito dell'operazione 'Leonte 2' in qualità di comandante della task force di manovra 'Italbatt 1'della 'Joint task force - Lebanon' nazionale, ha impostato la propria azione di comando sull'esempio e sul sacrificio personale, evidenziando elevato senso di responsabilità e non comune spirito di abnegazione. Dotato di geniale intuito e di straordinarie qualità professionali, consolidate nel contesto
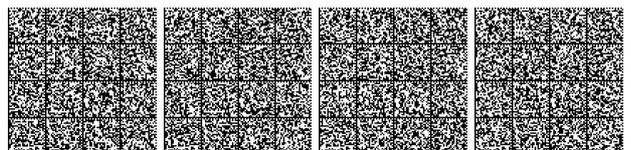
di altri difficili teatri di operazione, ha rappresentato preciso e costante punto di riferimento per l'organizzazione e la condotta di innumerevoli attività di carattere operativo, svolte in ambiente diurno e notturno, finalizzate al conseguimento ed al mantenimento del livello di sicurezza necessario per poter operare nell'ambito dell'area di responsabilità. Determinato, lucido ed equilibrato, grazie alle sue eccezionali qualità, ha fornito con costante impegno un rendimento elevatissimo, adoperandosi sempre, anche in situazioni di criticità, in prima persona e con ogni energia, per assicurare il completo e corretto assolvimento dei compiti assegnati all'unità posta al suo comando. Nonostante le oggettive difficoltà dovute alle particolarità del clima e dell'ambiente, è riuscito a mantenere sempre alto e vigile il profilo operativo del personale alle sue dipendenze, che sotto la sua attenta e puntuale direzione ha portato a termine innumerevoli interventi diretti a favore della popolazione residente nei villaggi del settore di responsabilità, con uno straordinario ritorno di immagine del soldato italiano impegnato nell'opera di pacificazione. Sempre disponibile e motivato, chiarissimo esempio di comandante dalle grandi virtù militari che, profondamente legato alla specialità paracadutisti, ha contribuito in ogni circostanza al conseguimento degli obiettivi del contingente italiano, conferendo lustro alle Forze armate e alla nazione in ambito internazionale"».

Tibnin (Libano), 10 aprile - 7 ottobre 2007.

Con D.M. n. 985 in data 15 luglio 2009, al Colonnello Camillo Sileo, nato il 28 settembre 1962 a Tricarico (Matera), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente:

"Impiegato nell'ambito della operazione 'Leonte 2' in qualità di comandante della task force 'C4'della 'Joint task force - Lebanon' ha impostato la propria azione di comando con grandissima determinazione, eccezionale professionalità e spiccato senso del dovere, profondendo le migliori energie fisiche, morali e intellettuali. Grazie al costante impegno, alla spiccata iniziativa ed alla indiscussa competenza, con sapiente sforzo di natura organizzativa ed esecutiva, ha contribuito, nell'ambito delle attività proprie della task force 'C4', a favorire l'esercizio delle capacità di comando e controllo dei reparti schierati sul terreno, consentendo loro di raggiungere livelli operativi non comuni. Determinato, lucido ed equilibrato, anche in situazioni di criticità, grazie alle sue eccezionali doti organizzative, si è confermato quale ufficiale di straordinario affidamento nonché qualificato, impareggiabile ed insostituibile collaboratore del comandante del contingente. Chiarissimo esempio di ufficiale e comandante che con la sua mirabile e diuturna opera ha pregevolmente concorso ad accrescere il lustro e la credibilità dell'arma delle trasmissioni, delle Forze armate italiane e della nazione nel contesto internazionale"».

Tibnin (Libano), 10 aprile - 3 ottobre 2007.

Con D.M. n. 986 in data 15 luglio 2009, al Colonnello Antonio Zambuco, nato il 13 giugno 1958 a Carinola (Cesena), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Comandante del Provincial reconstruction team di Herat e della task force 'Lince', nell'ambito della International security assistance force in Afghanistan, operava con spiccata professionalità, elevatissima capacità organizzativa e consapevole coraggio, infondendo in tutti i dipendenti gli alti valori morali connessi con la delicata operazione ed alimentando in loro fiducia e sicurezza. La sua lineare ed intelligente azione di comando, sempre corroborata dall'esempio e caratterizzata da comprovata perizia, senso di responsabilità e valore, ha permesso alle unità dipendenti di esprimere al meglio le proprie capacità operative, facendo sì che venissero pienamente raggiunti tutti gli obiettivi assegnati. In particolare, si è impegnato a fondo, con grande competenza e lungimiranza, nella realizzazione, avvenuta in tempi brevissimi, di una serie di opere e modifiche infrastrutturali nei settori riguardanti l'educazione, la salute e la fornitura di acqua potabile, che hanno sensibilmente contribuito allo sviluppo del territorio afgano. Numerose, al riguardo, sono state le espressioni di plauso ed ammirazione, formulate nei suoi confronti da autorità militari e politiche, nazionali e straniere, presenti nel teatro di operazioni. Fulgido esempio di ufficiale superiore e dirigente militare che, con il suo esemplare comportamento, ha conferito lustro alla componente italiana della forza multinazionale impegnata in Afghanistan, contribuendo ad accrescere il prestigio dell'Esercito e dell'Italia"».

Herat (Afghanistan), 18 maggio - 11 ottobre 2006.

Con D.M. n. 987 in data 15 luglio 2009, al Tenente colonnello Aldo Zizzo, nato il 22 dicembre 1964 a Marsala (Trapani), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Capo di stato maggiore della 'Joint task force - Lebanon' nell'ambito dell'operazione 'Leonte 2' in Libano, impiegato in un teatro operativo caratterizzato da situazioni di criticità dovute a instabilità politica e sociale, ha assolto le sue funzioni con grandissima determinazione, eccezionale professionalità e spiccato senso del dovere, profondendo le migliori energie fisiche, morali, intellettuali e professionali nell'assolvimento del compito affidatogli. Ha seguito, coordinato, controllato e diretto in modo sapiente, impiegando le risorse dello stato maggiore del comando Brigata paracadutisti 'Folgore', tutte le attività di carattere operativo, logistico ed addestrativo svolte dalle unità inquadrate nel contingente nazionale, tanto in patria, in fase di approntamento ed amalgama, quanto in teatro operativo, nel vivo dell'operazione. Eccezionalmente motivato e preparato, con la sua costante presenza, risolutiva nelle situazioni di criticità, ha suscitato il massimo impegno e la più grande partecipazione del personale alle sue dipendenze, costituendo sicuro e costante riferimento per lo stato maggiore e per le unità italiane e straniere inquadrate nella 'Joint task force'. Grazie anche alla profonda esperienza, maturata in altre operazioni fuori area ad altissimi rischio ed intensità, ha gestito e coordinato con equilibrio, spiccato buon senso e straordinaria perizia le complesse e delicate attività che hanno interessato il contingente per tutto il periodo di svolgimento della operazione 'Leonte 2'. L'insieme armonico delle preclare qualità morali e professionali dell'ufficiale e le capacità dimostrate nelle più difficili occasioni sono state apprezzate ed evidenziate tanto da parte del comandante delle forze in teatro quanto dal personale straniero operante nell'area, che a lui hanno rivolto ripetute dimostrazioni di ammirazione. Splendida figura di ufficiale, paracadutista e soldato che non ha mai esitato ad anteporre il dovere alle proprie esigenze personali e che è riuscito a trasferire nei suoi gregari e nelle attività la propria passione e l'innata voglia di ben figurare, contribuendo così ad elevare il prestigio della specialità, delle Forze armate e della Nazione in ambito internazionale"».

Tibnin (Libano), 19 aprile - 10 ottobre 2007.

Con D.M. n. 988 in data 15 luglio 2009, al Capitano Leo Ferrante, nato il 4 gennaio 1977 a Lanciano (Chieti), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione

"Comandante di compagnia di manovra su veicolo tattico leggero multiruolo 'Lince', impiegato nella regione ovest, nel quadro dell'operazione ISAF in Afghanistan, durante il periodo dal 15 luglio 2007 al 31 ottobre 2007, ha assolto brillantemente, sempre alla testa del suo personale, l'impegnativo e rischioso incarico, evidenziando eccezionali capacità organizzative. Ha guidato il reparto, nelle sue molteplici attività, con l'esempio, somma perizia e competenza rarissima, evidenziando una capacità di comando eccezionale ed uno spessore professionale di spicco. Ha pianificato e condotto con efficacia le operazioni 'Now Ruz'e 'Pamir' in Sheewan, nel distretto di Bala Baluk, provincia di Farah, in ambienti altamente ostili, ottenendo brillanti risultati. Grazie alla sua decisa azione di comando, ha reso possibile il successo della missione assegnatagli, raggiungendo effetti concreti e duraturi. Chiaro esempio di non comuni doti professionali e umane e di altissima dedizione al servizio, ha contribuito a mantenere alto il prestigio del 1° reggimento bersaglieri e dell'Esercito italiano nell'ambito della missione ISAF"».

Herat (Afghanistan), 15 luglio - 31 ottobre 2007.

Con D.M. n. 989 in data 15 luglio 2009, al Capitano Nicola Iovino, nato l'11 agosto 1976 a Bari, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente:

"Comandante di compagnia di manovra su veicolo tattico leggero multiruolo 'Lince'appartenente al gruppo tattico della regione ovest, nel quadro dell'operazione ISAF in Afghanistan, durante il periodo 28 novembre 2007 - 22 aprile 2008, ha assolto il delicatissimo, oneroso, impegnativo e rischioso incarico in maniera esemplare ed incisiva, ponendosi sempre alla testa dei suoi gregari. Ufficiale di eccelse virtù, ha impresso un significativo impulso con la sua azione a tutte le attività, evidenziando una capacità di comando eccezionale ed uno spessore professionale di spicco che gli hanno consentito di pianificare e condurre, con brillanti risultati, le operazioni 'Pamir'in Sheewan, nel distretto di Bala Baluk, provincia di Farah, 'Shamshir'nelle aree di Delaram, Gulistan, Deh Tut e Farah Rud, 'Surge rr1'lungo la strada nazionale anulare da Herat a Delaram. Chiaro esempio di non comuni doti professionali e umane e di altissima dedizione al servizio, ha contribuito, in maniera significativa, al successo della missione, mantenendo alto il prestigio sia del 132° reggimento carri sia dell'Esercito italiano"».

Herat (Afghanistan), 28 novembre 2007 - 22 aprile 2008.

Con D.M. n. 990 in data 15 luglio 2009, al Capitano Mattia Sciroccо, nato il 22 gennaio 1976 a Caserta, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente:

"Comandante di compagnia di manovra su veicolo da trasporto e combattimento 'Dardo', impiegato nella regione ovest, nel quadro dell'operazione ISAF, in Afghanistan, dal 24 ottobre 2007 al 22 aprile
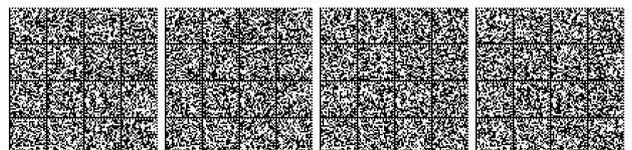
2008, ha assolto il delicatissimo, oneroso, impegnativo e rischioso incarico in maniera esemplare e incisiva, ponendosi sempre alla testa del suo reparto e guidandolo con l'esempio, con somma perizia e competenza rarissima. Inoltre, ha evidenziato una capacità di comando eccezionale ed uno spessore professionale di spicco, che gli hanno consentito di pianificare e condurre, con immediata reattività e con brillanti risultati, l'operazione 'Pamir'in Sheewan, sul distretto di Bala Baluk, provincia di Farah, nonché le operazioni 'Shamshir'nelle aree di Delaram, Gulistan, Deh Tut e Farah Rud e 'Surge rr1', lungo la strada nazionale anulare da Herat a Delaram. La sua brillante azione di comando ha reso possibile il successo della missione raggiungendo effetti concreti e duraturi. Chiaro esempio di non comuni doti professionali e umane, di altissima dedizione al servizio, ha contribuito a mantenere alto il prestigio del 1° reggimento bersaglieri e dell'Esercito italiano nell'ambito della missione ISAF"».

Herat (Afghanistan), 24 ottobre 2007 - 22 aprile 2008.

Con D.M. n. 2 in data 9 settembre 2009, al Capitano di corvetta Giovanni Ruffino, nato il 23 settembre 1968 ad Alessandria, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente:

"Ufficiale medico inquadrato nel reparto operazioni speciali interforze in Afghanistan nell'ambito dell'operazione 'Sarissa', nel periodo dal 6 luglio al 31 ottobre 2006 ha fornito, presso l'unità provinciale di ricostruzione di Farah, servizi salvavita in condizioni critiche ed assistenza nel trattamento di sette casi di feriti di nazionalità afgana. La sua esperienza ed il suo intervento hanno permesso a tutti i feriti di essere evacuati presso l'organo sanitario campale per trattamenti avanzati. La sua cooperazione con lo staff medico dell'unità ha permesso la diagnosi e la successiva prognosi di oltre 700 pazienti afgani della provincia di Farah. Splendida figura di ufficiale medico in possesso di eccezionali qualità umane, militari e professionali che, con il suo comportamento esemplare, ha contribuito ad accrescere il prestigio della Marina militare in ambito multinazionale"».

Farah (Afghanistan), 6 luglio - 31 ottobre 2006.

Con D.P.R. n. 2 in data 29 maggio 2009, alla signora Sensini Alessandra, nata il 28 gennaio 1970 a Grosseto, è stata concessa la medaglia d'oro al merito di Marina con la seguente:

"Atleta di spicco della vela agonistica, ha conseguito, durante la sua brillante carriera sportiva, risultati eccezionali ed elevatissimi riconoscimenti in patria e all'estero. Profondamente legata al mare da oltre un ventennio, affronta con passione ed impegno le gare di windsurf nell'arena mondiale, ponendo in luce straordinarie qualità di atleta tenace e appassionata e collezionando ben sedici medaglie in competizioni olimpiche e mondiali. Chiarissimo esempio di dedizione allo sport, ha contribuito, con la sua opera e con gli esaltanti risultati conseguiti, ad accrescere il prestigio e il lustro della marineria italiana nel mondo".

Con D.P.R. n. 2033 in data 11 novembre 2008 al Capitono f.(alp.) Manuel Fiorito, nato il 13 febbraio 1979 a Verona è stata conferita la medaglia d'argento al valor Militare 'alla memoria'con la seguente motivazione:

"Giovane ufficiale comandante di pattuglia interveniva sul luogo ove poco prima si era verificato un grave attentato ai danni di un drappello dell'afghan national police. Durante l'intervento l'unità veniva a sua volta fatta oggetto di attacco terroristico mediante un ordigno esplosivo comandato a distanza, che procurava il decesso immediato di un militare e il ferimento di altri cinque. L'ufficiale, nonostante le gravissime ferite riportate, spronava i suoi uomini a mantenere la calma, rassicurandoli sul prossimo arrivo dei soccorsi. Notato un componente della pattuglia ferito seriamente al capo, in un atto di estrema generosità, si trascinava verso di lui nel tentativo di portargli soccorso. L'ufficiale spirava poco dopo l'arrivo dei rinforzi. fulgida figura di comandante che ha saputo infondere, fino all'estremo sacrificio, la forza necessaria per reagire nell'animo dei propri uomini, costituendo ammirevole esempio di coraggio e dedizione ispirato alle migliori tradizioni dell'esercito e della patria."

Valle di Musay (Afghanistan), 5 maggio 2006.

09A14779

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Resflor»

Provvedimento n. 226 del 18 novembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario RESFLOR soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103876013;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103876025.

Titolare A.I.C.: Intervet (France) con sede in Rue Olivier de Serres - Beaucouzè - Angers Technopole - Francia, rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0167/001/II/001.

Variazione tipo II: aggiornamento stampati.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiornamento del sommario delle caratteristiche del prodotto e degli stampati a seguito della procedura di un uso ripetuto della procedura di mutuo riconoscimento.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

09A14936

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sovrastante il casello idraulico nel comune di Quistello.

Con decreto 13 ottobre 2009 n. 524, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 13 novembre 2009, reg. n. 9, foglio n. 242, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno e sovrastante casello idraulico nel comune di Quistello (Mantova), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 25 p.lle 352, 353, 354.

09A14811

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sovrastante il casello idraulico nel comune di Dosolo.

Con decreto 13 ottobre 2009 n. 522, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 13 novembre 2009, reg. n. 9, foglio n. 243, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno e sovrastante casello idraulico nel comune di Dosolo (Mantova), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 19 p.lle 464, 465.

09A14819
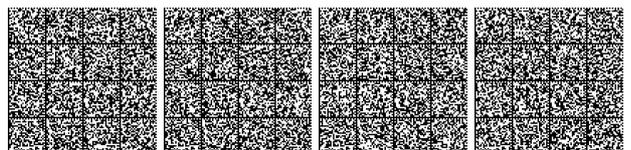
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sovrastante il casello idraulico nel comune di San Benedetto Po.

Con decreto 13 ottobre 2009 n. 523, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 13 novembre 2009, reg. n. 9, foglio n. 244, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno e sovrastante casello idraulico nel comune di San Benedetto Po (Mantova), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 44 p.lle 523, 524, 525, 526, 527.

09A14820

Pronuncia positiva di compatibilità ambientale, concernente il progetto di modifica con ripotenziamento della esistente centrale termoelettrica Brindisi Nord, ubicata nell'area portuale di Brindisi, presentato dalla società «Edipower S.p.a.», in Milano.

Con DSA-DEC-2009-001634 del 12 novembre 2009 è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto di modifica con ripotenziamento della esistente Centrale termoelettrica Brindisi Nord, ubicata nell'area portuale in comune di Brindisi presentato dalle società Edipower S.p.a. - con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A14814

Pronuncia di compatibilità ambientale, concernente il progetto di realizzazione di un nuovo impianto di stoccaggio gas, ricadente nell'ambito della concessione di stoccaggio «Bordolano stoccaggio» e localizzata nel comune di Bordolano, proposto dalla società «Stogit S.p.a.».

Con DSA-DEC-2009-001633 del 12 novembre 2009 è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto di realizzazione di un nuovo impianto di stoccaggio gas ricadente nell'ambito della concessione di stoccaggio «Bordolano stoccaggio» e localizzata nel comune di Bordolano (Cremona) proposto dalla società Stogit S.p.a.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A14815

Cambio della denominazione societaria della «CE.S.MA. - Centro Servizi Meccanica per l'Agricoltura - soc. cons a r.l.», in Reggio Emilia.

CE.S.M.A. - Centro Servizi Meccanica per l'Agricoltura - soc. cons. a r.l., con sede legale in via Gorizia n. 49 - 42100 Reggio Emilia, ha cambiato denominazione societaria in Reggio Emilia Innovazione soc. cons. a r.l. con sede legale in via Sicilia n. 31 - 42100 Reggio Emilia.

Reggio Emilia Innovazioni mantiene l'autorizzazioni ad organismo notificato inizialmente rilasciata CE.S.M.A. nell'ambito della direttiva 2000/14/CE limitatamente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati VI e VII del decreto legislativo n. 262/2002.

09A14909

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-292) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.